



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL

4 NOVEMBRE 2021

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente *pro tempore* della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che alla lettera b), dispone che il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale dispone, tra l'altro, che qualora, nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei LEA, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di rientro entro quindici giorni;

VISTO l'articolo 4, comma 2 del citato decreto legge n. 159 del 2007 secondo cui, tra l'altro, ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo 4, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un Commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del Piano e ha la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, con le stesse modalità, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale;

VISTO l'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 secondo cui gli interventi individuati dal Piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale:

- per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- si applicano le disposizioni di cui ai commi da 80 a 86 dell'art. 2 della citata legge 23 dicembre 2009 n. 191;

VISTO l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e

necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.” ;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015 n. 70 con il quale è stato adottato il “Regolamento recante Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera ;

VISTA la legge 21 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il Patto per la salute 2019-2021 del 18 dicembre 2019 (Rep. n. 209/CSR);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la propria deliberazione del 27 novembre 2020 con cui è stato nominato il dott. Guido Nicolò Longo quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro ed è stato rimodulato il mandato commissariale;

VISTA altresì la propria deliberazione del 31 marzo 2021 con cui sono stati nominati i subcommissari per l'affiancamento del Commissario *ad acta* nella realizzazione degli interventi e obiettivi individuati dalla citata deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante nuove misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria che affida puntuali e importanti compiti al Commissario *ad acta*;

VISTI gli esiti delle periodiche riunioni di verifica;

VISTI gli esiti delle elezioni amministrative regionali del 3 e 4 ottobre 2021;

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria quale Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, ivi ricomprendendo la gestione dell'emergenza pandemica;

RITENUTO necessario specificare che la struttura commissariale deve operare nella sua interezza quale ordinaria modalità operativa per l'attuazione del mandato assegnato;

TENUTO CONTO che all'odierna seduta del Consiglio dei Ministri è stato invitato a partecipare il Presidente della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 30 giugno 2003, n. 131;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

DELIBERA

- a) di nominare il dott. Roberto Occhiuto quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;
- b) di confermare i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;
- c) di disporre, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la cessazione dell'incarico conferito al dott. Guido Nicolò Longo con deliberazione del 27 novembre 2020;
- d) di incaricare il Commissario *ad acta* a relazionare, con cadenza semestrale, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri affiancanti in merito all'attività svolta, in esecuzione del mandato commissariale, ferme restando le verifiche trimestrali ed annuali previste dalla normativa vigente.

Roma, 4 novembre 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

